1103

235
12

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IX

Roma, 21 GIU. 2011

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. n. 0074770
Rif. Prot. Entrata n 0074531

OGGETTO: Disegni di legge nn.1223,1431 e 2720 - Nuovo testo unificato. Disegno di legge recante "Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani". Nota tecnica della Commissione bilancio del Senato ed emendamenti.

E' stato esaminato il nuovo testo unificato, adottato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato nella seduta n.293 del 14 giugno 2011, che recepisce come contenuto il disegno di legge 2720 "Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani", unitamente alla nota tecnica della Commissione bilancio del Senato e ad alcuni emendamenti presentati, e al riguardo si fa presente quanto segue.

Con riferimento al testo, nel prendere atto che il nuovo testo unificato risulta identico al disegno di legge governativo AS 2720, si comunica che, dal punto di vista tecnico-finanziario, non si hanno osservazioni da formulare.

Si confermano, ad ogni buon fine, i rilievi di carattere ordinamentale espressi con la precorsa corrispondenza, con particolare riferimento all'istituzione dell'Ufficio della Commissione e del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato, si fa presente quanto segue.

Con riferimento alle visite, accessi e verifiche della Commissione previsti dall'articolo 3, comma 7, si segnala che tali attività sono meramente eventuali, e che le stesse sono svolte con la collaborazione delle amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 7, comma 8, la Commissione chiede poi di acquisire maggiori informazioni sul meccanismo di calcolo delle spese per le riunioni del Consiglio dei diritti umani atteso che la relazione tecnica non risulta sufficientemente dettagliata.

In proposito, si fa presente che dal totale di 75.000 euro indicati nella relazione tecnica e dagli elementi forniti sul numero delle riunioni e dei componenti destinatari dei rimborsi si può evincere un importo medio pro-capite di circa 550 euro che è da ritenere congruo.

Tuttavia, si ritiene che ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo potranno essere forniti dal Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, in relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alla natura del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinato a far fronte alle spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio e dell'Ufficio della Commissione, si fa presente che trattasi di risorse utilizzabili per fronteggiare eventuali carenze della dotazione finanziaria dei programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che per l'anno 2011, risultano disponibili per la copertura degli oneri recati, per il medesimo anno, dall'iniziativa legislativa.

Per quanto riguarda l'articolo 12, si conferma che nella quota di accantonamento è ricompreso l'onere relativo al 2011, quantificato in euro 662.575, finalizzato a far fronte al provvedimento in questione. In ordine alla copertura finanziaria relativa agli oneri decorrenti dall'anno 2012, con riferimento alla Tab. A – accantonamento del Ministero degli affari esteri, si conferma che le risorse previste risultano disponibili, e che le stesse utilizzano la finalizzazione "Interventi diversi" del medesimo ministero e non quella destinata alle "Ratifiche internazionali".

Con riferimento alle considerazioni della Commissione circa l'inserimento nell'articolo 12 di una clausola di salvaguardia, si fa presente, con particolare riguardo agli oneri di personale, che gli stessi sono stati quantificati considerando i trattamenti economici disciplinati da norme di settore vigenti (leggi e contratti collettivi). In tale considerazione, gli oneri sono stati specificati nella disposizione in

termini di " ...pari a...", come si legge all'articolo 12 e pertanto, non si ravvisa la necessità di inserire nel testo una clausola di salvaguardia.

Con riferimento all' **Emendamento 11.0.1:** si rimette alle valutazioni politiche l'opportunità di istituire una nuova Commissione parlamentare di inchiesta.

Si fa riserva di fornire elementi in ordine ai restanti emendamenti.

Il Ragioniere generale dello Stato